



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 48/17

Lussemburgo, 10 maggio 2017

Sentenza nella causa C-133/15

H.C. Chavez-Vilchez e a./Raad van bestuur van de Sociale
verzekeringsbank e a.

Un cittadino di un paese non UE, nella sua qualità di genitore di un figlio minore con cittadinanza europea, può far valere un diritto di soggiorno nell'Unione derivato

Il fatto che l'altro genitore, cittadino dell'Unione, potrebbe assumersi da solo l'onere quotidiano ed effettivo del minore costituisce un elemento pertinente ma non è di per sé solo sufficiente per rifiutare un permesso di soggiorno. Occorre poter constatare che non esiste, tra il minore e il genitore cittadino di un paese non UE, una relazione di dipendenza tale per cui una decisione di rifiuto del diritto di soggiorno a quest'ultimo obbligherebbe il minore a lasciare il territorio dell'Unione

La sig.ra Chavez-Vilchez, cittadina venezuelana, è entrata nei Paesi Bassi con un visto turistico. Dalla sua relazione con un cittadino olandese è nato, nel 2009, un bambino che possiede la cittadinanza olandese. I genitori e il bambino hanno vissuto in Germania fino al mese di giugno 2011, nel corso del quale la sig.ra Chavez-Vilchez e suo figlio sono stati costretti a lasciare la casa familiare. Da allora essa esercita la custodia del proprio figlio. Essa ha inoltre dichiarato che il padre del minore non contribuiva né al mantenimento né all'educazione di quest'ultimo. Tuttavia, in assenza di titolo di soggiorno, la sua domanda di aiuto sociale e di assegni familiari è stata respinta dalle autorità olandesi.

La situazione di altre sette altre persone, cittadine di paesi non UE, presenta delle somiglianze con quella della sig.ra Chavez-Vilchez: si tratta di madri di uno o più bambini aventi la cittadinanza olandese, i cui padri hanno anch'essi tale cittadinanza. Tali bambini sono stati tutti riconosciuti dai rispettivi padri, ma vivono principalmente o addirittura esclusivamente con la loro madre. Questi casi presentano tuttavia differenze per quanto riguarda i rapporti tra i genitori e i figli in materia di diritto di affidamento e di contribuzione alle spese di mantenimento, la situazione delle madri sotto il profilo del loro diritto di soggiorno nel territorio dell'Unione, nonché la situazione dei figli minorenni stessi. Inoltre, a differenza del caso della sig.ra Chavez-Vilchez, i figli minorenni delle sette altre persone non hanno mai fatto uso del loro diritto di libera circolazione, nel senso che essi risiedono dalla nascita nello Stato membro del quale hanno la cittadinanza (ossia i Paesi Bassi).

Investito delle controversie riguardanti il rifiuto delle autorità olandesi di concedere aiuti sociali e assegni familiari alle madri in questione, il Centrale Raad van Beroep (Corte d'appello per le questioni in materia di sicurezza sociale e di funzione pubblica, Paesi Bassi) ha deciso di interpellare la Corte di giustizia. Esso si chiede se le persone interessate possano, in quanto madri di figli minorenni cittadini dell'Unione, beneficiare di un diritto di soggiorno in forza dell'articolo 20 TFUE (cittadinanza dell'Unione) nelle circostanze specifiche di ciascuna di esse. In caso di risposta affermativa, le interessate potrebbero beneficiare, se del caso, di un aiuto sociale o di assegni familiari sulla base della normativa olandese. Il Centrale Raad van Beroep si chiede più in particolare quale importanza debba essere attribuita al fatto che il padre, cittadino dell'Unione, soggiorni nei Paesi Bassi o nell'Unione.

Nella sua sentenza odierna, la Corte sottolinea preliminarmente che la situazione della sig.ra Chavez-Vilchez e di suo figlio, che hanno entrambi esercitato il loro diritto di libera circolazione, deve essere esaminata anzitutto alla luce dell'articolo 21 TFUE (libertà di circolazione

e di soggiorno dei cittadini europei nel territorio degli Stati membri) e della direttiva 2004/38¹ (la quale è intesa a facilitare l'esercizio della libertà di circolazione e di soggiorno). Spetta al giudice olandese valutare a questo proposito se le condizioni enunciate da tale direttiva siano soddisfatte, di modo che la sig.ra Chavez-Vilchez possa avvalersi di un diritto di soggiorno derivato. In caso negativo, la sua situazione e quella di suo figlio devono essere esaminate alla luce dell'articolo 20 TFUE, come per le altre persone interessate.

A questo proposito, la Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo cui l'articolo 20 TFUE osta a misure nazionali, comprese eventuali decisioni di rifiuto del diritto di soggiorno ai familiari di un cittadino dell'Unione, **che abbiano per effetto di privare i cittadini dell'Unione del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal loro status.**

Nel caso di specie, l'eventuale obbligo per le madri di lasciare il territorio dell'Unione potrebbe privare i loro figli del godimento effettivo del contenuto essenziale di tali diritti, obbligando i figli stessi a lasciare il territorio dell'Unione, circostanza questa la cui verifica spetta al giudice olandese. Per valutare tale rischio, occorre stabilire quale genitore abbia la custodia effettiva del minore e se esista una relazione di dipendenza effettiva tra il bambino e il genitore cittadino di un paese non UE. In tale contesto, le autorità devono tener conto del diritto al rispetto della vita familiare, nonché dell'interesse superiore del minore.

Il fatto che l'altro genitore, cittadino dell'Unione, sia realmente capace di e disposto ad assumersi da solo l'onere quotidiano ed effettivo del minore costituisce un elemento pertinente, ma non è di per sé solo sufficiente per poter constatare che non esiste, tra il genitore cittadino di un paese non UE e il minore, una relazione di dipendenza tale per cui quest'ultimo sarebbe costretto a lasciare il territorio dell'Unione nel caso in cui a tale cittadino di un paese non UE venisse rifiutato un diritto di soggiorno. Infatti, una constatazione siffatta deve essere fondata sulla presa in considerazione, nell'interesse superiore del minore interessato, dell'insieme delle circostanze del caso di specie, e, segnatamente, dell'età del minore, del suo sviluppo fisico ed emotivo, dell'intensità della sua relazione affettiva sia con il genitore cittadino dell'Unione sia con il genitore cittadino di un paese non UE, nonché del rischio che la separazione da quest'ultimo comporterebbe per l'equilibrio del minore stesso.

Per quanto riguarda l'onere della prova, il genitore che è cittadino di un paese non UE deve fornire gli elementi che permettano di valutare se una decisione che gli rifiuta un diritto di soggiorno priverebbe suo figlio del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti connessi allo status di cittadino dell'Unione, obbligandolo a lasciare il territorio dell'Unione.

Tuttavia, le autorità nazionali devono fare in modo che l'applicazione di una normativa nazionale riguardante l'onere della prova non possa compromettere l'effetto utile dell'articolo 20 TFUE. Così, le autorità nazionali devono effettuare le ricerche necessarie per stabilire dove risieda il genitore cittadino di tale Stato membro. Esse devono anche verificare se tale genitore sia realmente capace di e disposto ad assumersi da solo l'onere quotidiano ed effettivo del minore. Inoltre, esse devono verificare se esista una relazione di dipendenza tra il minore e il genitore cittadino di un paese non UE, tale per cui una decisione di rifiuto del diritto di soggiorno a quest'ultimo priverebbe il minore del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti connessi al suo status di cittadino dell'Unione, obbligandolo a lasciare il territorio dell'Unione.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e, per rettifica, GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575